

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 26 aprile 1895, Pres. BIANCHI P., Est. BARGONI; *Boccardi c. Comune di Corvino San Quirico*.

Medico condotto — Diritto alla stabilità — Licenziamento con riconferma — Validità (L. 22 dicembre 1888 sulla sanità pubblica, art.16).

Il medico condotto licenziato durante il triennio di prova, sebbene venga riconfermato in servizio per un tempo determinato, non acquista diritto alla stabilità, quando il licenziamento e la successiva riconferma non abbiano avuto per scopo di eludere le disposizioni della legge sulla sanità pubblica, ma di meglio provvedere alle necessità del bilancio comunale, organizzando un diverso sistema di servizio sanitario. (1)

La Sezione, ecc. — Attesoché l'art.16 della legge 22 dicembre 1888 attribuendo alla nomina dei medici, dopo un triennio di prova, un carattere di stabilità che mancava sotto l'impero della legislazione precedente, non ha voluto impedire che durante il triennio rimanesse piena ed intera ai Comuni la facoltà di licenziare i propri medici condotti.

Attesoché il detto articolo, interpretato nel senso più ampio, riconosce nei medici il diritto alla stabilità anche quando, prima che spiri il triennio di prova, essi vengano mantenuti in ufficio, sia per conferma tacita od espressa sia per nuova nomina che non faccia luogo ad interruzione del loro servizio precedente, senza che per altro questa interpretazione possa venire estesa anche al caso in cui il Comune, in luogo di aver proceduto ad una nomina conforme alla precedente, abbia introdotto una novazione, con giustificata temporaneità di durata al servizio sanitario.

Attesoché, nel caso concreto, il Comune di Corvino San Quirico, lontano da ogni proposito di voler eludere la disposizione del citato art.16 e di eliminarne le garanzie con un atto di arbitrio mascherato da una nomina a tempo determinato, si è preoccupato, com'era suo diritto e suo dovere, della necessità imperiosa di introdurre nel proprio bilancio, soverchiamente aggravato, tutte le economie compatibili coll'adempimento dei suoi obblighi anche rispetto al servizio sanitario; al qual'uopo fece trattative di un consorzio con Comuni limitrofi, trattative che non approdarono nel 1891 col Comune di Oliva Gessi e che approdarono invece col Comune di Torricella Verzate nel giugno 1893, con effetto pel 1894; in precedenza ed in pendenza delle quali trattative esso Comune aveva fin dal 22 ottobre 1890 licenziato il suo medico condotto dott. Boccardi pel giorno 31 dicembre 1891 ed aveva poi deliberato di provvedere intanto al servizio sanitario con una provvisoria capitolazione, debitamente approvata dal Consiglio provinciale sanitario di Pavia, duratura pei soli anni 1892-1893, in base alla quale, ricevuta notizia della conoscenza avutane e dell' accettazione fattane dal dott. Boccardi, conferì a quest'ultimo, piuttosto che ad altri, il relativo incarico di quel servizio sanitario biennale, data la cui speciale natura, non si contraddiceva né derogava con ciò al già pronunciato licenziamento, contro il quale nessuna eccezione era stata sollevata dall'interessato e di cui rimasero impregiudicati gli effetti.

Attesoché in questa nuova convenzione non può ravvisarsi, come vorrebbe il dott. Boccardi, una continuazione del suo precedente servizio, tale da avergli permesso di acquistare, contro il fatto dell'incondizionata sua propria accettazione, quella stabilità a cui gli aveva il Comune preclusa la via col licenziamento datogli in tempo utile pel 31 dicembre 1891, né egli può trarre deduzioni a suo profitto dalle decisioni che invocava per quasi identità di casi, sia perché identità vera e precisa, com' egli stesso colla sua locuzione ammette, non si verifica, sia perché in nessuno dei casi precedenti si è presentato quell'insieme di circostanze che si verifica pel Comune di Corvino San Quirico; il quale da un' applicazione del ripetuto art.16, che per essere eccessivamente rigorosa, come in sostanza la

vorrebbe il ricorrente, riuscirebbe nel caso concreto inesatta ed ingiusta, non può essere impedito di profittare dell'art.15 della legge stessa a sollievo delle proprie condizioni economiche ed in conformità dell'approvazione avutane dalla superiore autorità sanitaria.

Per questi motivi, rigetta, ecc.